

COMUNE DI MARCELLINARA

PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.)**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 8 in data 11-04-2014

Comune di Marcellinara
Provincia di Catanzaro

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Punto 5: Esame ed approvazione Regolamento per il
funzionamento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Pareri ex art. 49 del D. lgs. 267/2000

Favorevole

Non favorevole

TECNICO

Il Vice Sindaco

Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Vittorio Scerbo



INDICE

Art. 1
Istituzione O.I.V. ed oggetto del Regolamento

Art. 2
Compiti e funzioni

Art. 3
Composizione

Art. 4
Nomina e durata in carica

Art. 5
Funzionamento

Art. 6
Convocazioni e validità delle adunanze

Art. 7
O.I.V. e controllo di gestione

Art. 8
Abrogazioni, entrata in vigore e rinvio

Art. 1
Istituzione O.I.V. ed oggetto del Regolamento

Il Comune di Marcellinara, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della complessiva normativa sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all'art. 14 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, istituisce l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito indicato con la sigla O.I.V.

Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative, funzionali e gestionali del predetto O.I.V., ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 150/2009 e con riferimento all'obbligo di adeguamento previsto dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (Civit), per le seguenti finalità:

- Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999 nonché del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente;
- Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente del personale dipendente nel rispetto dei principi del D.lgs. n. 150/2009, cui l'ente deve adeguarsi;
- Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 31 del presente regolamento;
- Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale.

Art. 2
Compiti e funzioni

L'attività dell'O.I.V., anche in base alle indicazioni fornite dall'art. 14, comma 4, del D.L.vo n.150/2009, si articola nelle seguenti forme:

- a) effettua, sulla base del relativo sistema, la misurazione e valutazione della performance della struttura amministrativa comunale nel suo complesso in conformità al disposto degli artt. 3, comma 2, ed art. 7, comma 2, del D.L.vo n. 150/2009;
- b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo del sistema premiante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) propone al Sindaco, sulla base del sistema di valutazione dell'ente, la valutazione annuale dei responsabili dei servizi e l'attribuzione ad essi dei relativi premi;
- e) se richiesto dal Sindaco, propone allo stesso ed in modo comunque coerente ai principi del sistema di valutazione dell'ente, la valutazione annuale del Segretario Comunale;
- f) collabora con gli uffici competenti per la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento del sistema di valutazione;
- g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- h) verifica il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance e può elaborare relazioni sullo stato dello stesso;
- i) promuove la corretta applicazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'intero sistema;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) esercita ogni altro compito ad esso demandato dalla legge e dai regolamenti.

Art. 3
Composizione

1. L'O.I.V. è organo collegiale costituito da non più di tre componenti con idonee competenze ed adeguata professionalità, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.

2. I componenti dell'Organismo devono essere in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita nel pre-vigente ordinamento, nonché di idonee capacità personali, intellettuali, manageriali e relazionali derivanti da esperienza professionale almeno quinquennale, nell'amministrazione pubblica o in aziende o enti privati, o da libero professionista, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della

direzione ed organizzazione del lavoro e di gestione del personale, dei controlli interni, della misurazione e valutazione della performance.

3. Costituisce causa di incompatibilità la titolarità, anche nei due anni precedenti alla nomina, di incarichi pubblici elettivi, di cariche in partiti politici, di cariche in organizzazioni sindacali e di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

4. I componenti dell'O.I.V. non possono, inoltre, intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con il Comune di Marcellinara, per tutta la durata dell'incarico, a pena di decadenza.

5. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti dell'OIV:

- il componente l'Organo di revisione contabile;
- il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Revisore dei Conti; e dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

6. E' facoltà del Comune di procedere alla gestione dell'O.I.V. in forma associata con altri Enti locali nel rispetto delle tipologie di accordo e di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4

Nomina e durata in carica

1. La procedura di nomina prevede la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente ed all'albo pretorio, la presentazione di curricula da parte dei candidati, la valutazione comparativa dei curricula presentati. Il Sindaco o suo delegato valuterà i requisiti dei candidati, attraverso l'esame del curriculum eventualmente integrato qualora ritenuto necessario da un colloquio. In tale operazione il Sindaco o suo delegato verrà coadiuvato dal Segretario Generale.

2. L'O.I.V. è nominato con provvedimento del Sindaco per un periodo di tre anni, a partire dalla data del decreto di nomina e può essere rinnovato una sola volta, fatta salva diversa e motivata valutazione della Giunta Comunale. Al momento della nomina viene indicato anche il componente che rivestirà la funzione di Presidente nell'ambito dell'O.I.V.

3. I componenti dell'O.I.V. cessano anticipatamente dall'incarico per rinuncia allo stesso, per decadenza nel caso di sopraggiunta incompatibilità, per revoca disposta dal Sindaco per comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con la funzione assegnata, oltre che per intervenuta scadenza del mandato del Sindaco.

5. L'importo da corrispondere ai membri dell'Organismo indipendente di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.

6. Non è riconosciuto nessun rimborso per eventuali spese di viaggio.

Art. 5

Funzionamento

1. L'O.I.V. opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco ed alla Giunta; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce periodicamente al Sindaco, e comunque ogni qualvolta il capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.

2. L'O.I.V. evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni di responsabilità, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.

3. All'O.I.V. sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza, nonché il personale necessario per il corretto funzionamento del servizio, senza nuovi, maggiori e/o ulteriori oneri economici per il Comune.

4. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle attività programmate e di mantenere il riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, con riferimento a singole situazioni individuali, ad esclusione dei dati soggetti a pubblicità, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

5. L'O.I.V. ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai Responsabili dei Servizi delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici. Tutto il personale dell'Ente è tenuto ad assicurare la massima collaborazione all'OIV.

6. L'O.I.V. e l'Organo di Revisione dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

Art. 6
Convocazioni e validità delle adunanze

1. L'O.I.V. si riunisce presso la sede del Comune, tutte le volte che il Presidente o il Sindaco lo ritengano necessario.
2. L'O.I.V. è convocato dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni, anche senza particolari formalità, purché oggettivamente riscontrabili, almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. Alla convocazione può essere allegata l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
3. L'O.I.V. è validamente costituito, quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, anche con la presenza della maggioranza dei componenti. Qualora un componente debba assentarsi, perché interessato all'oggetto in esame, l'O.I.V. può operare con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, l'O.I.V. decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, ne svolge le funzioni il componente più anziano di età. E' consentito comunque il regolare e valido funzionamento dell'O.I.V. nel caso di composizione di due membri e con la presenza di uno solo degli stessi.
5. Le adunanze dell'O.I.V. non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto sintetico verbale.

Art. 7
O.I.V. e controllo di gestione

1. L'O.I.V. può utilizzare ai fini della propria attività anche i risultati del controllo di gestione.
2. Ai fini del controllo di gestione è necessario determinare l'unità organizzativa soggetta al controllo, le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità da conseguire, i sistemi di rilevazione e il piano degli indicatori di efficienza/efficacia ed economicità e la frequenza delle attività di reporting.
3. In assenza di strutture dedicate al controllo di gestione, e se incaricato dal Sindaco, l'O.I.V. coadiuva l'Ente nella progettazione ed allestimento del sistema coerente di controllo di gestione e nell'individuazione del personale più idoneo a ricoprire tale ruolo. Può supportare l'attività dell'Ente nella predisposizione delle schede obiettivo.

Art. 8
Abrogazioni, entrata in vigore e rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso, e quanto precedentemente disposto viene sostituito dall'organismo indipendente di valutazione in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. vo n. 150/2009.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti, ed in particolare al D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, al D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 ed al D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

- Il Vice Sindaco Presidente espone l'argomento illustrando al Consiglio il Regolamento oggetto di esame ed approvazione. L'adozione del Regolamento, cui ogni amministrazione deve dotarsi, garantirà una maggiore trasparenza negli atti posti in essere ed un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi.

- Il Consigliere Giovanni Torcasio evidenzia il fatto che questo regolamento venga approvato alla fine della legislatura.

- Il Vice Sindaco Presidente risponde al Consigliere Torcasio evidenziando che l'approvazione di tale regolamento rappresenta un fatto particolarmente rilevante nel rapporto tra amministratori ed uffici comunali. Si creano finalmente i presupposti per una collaborazione intensa e proficua tra l'amministrazione ed i suoi dipendenti i cui vantaggi saranno esclusivamente a vantaggio della collettività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 150/2009;

- le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

CONSIDERATO che per dare attuazione ai detti principi, ogni amministrazione pubblica deve adottare un sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale, come stabilito dal D.Lgs. 150/2009, e che la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta da:

- Organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.) cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di vertice;
- della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
- dai dirigenti/responsabili di ciascuna amministrazione, cui compete la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale.

PRESO ATTO, quindi, che ogni amministrazione deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), che sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati;

VISTO il D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999 recante norme in ordine agli strumenti di valutazione delle attività svolte dalle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto legislativo n. 150/2009 che prescrive l'adeguamento degli ordinamenti degli Enti Locali, ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, commi 2, 7, 9 e articolo 15, comma 1 del citato Decreto n. 150/2009;
VISTO il Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

Visti:

- il Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Statuto e Regolamento del Consiglio;
- il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000;
- con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Torcasio Giovanni e Scerbo Silvana), resi modi e termini di legge;


D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), composto da n. 8 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Scerbo



IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Piccoli



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ prot. N. _____ ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000,

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 c.3 del D. lgs. 267/2000 perché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal _____ al _____
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO



**COMUNE DI MARCELLINARA
(CATANZARO)**

ORIGINALE

DELIBERA N. 47

DATA: 23/12/2015

N. 59 prot. gen

Data 7 GEN. 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 8 dell'11/04/2014. Modifica ed integrazioni.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze in via IV novembre si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Pres.	Ass.
1	SCERBO	Vittorio	X	
2	Montuoro	Antonio	X	
3	Cittadino	Gianpiero	X	
4	Gariano	Saverio	X	
5	Pugliese	Francesco	X	
6	Scali	Maria		X
7	Mancuso	Alfredo	X	
8	Chiarella	Leonardo	X	
9	Torcasio	Giovanni	X	
10	Scerbo	Caterina	X	
11	Paonessa	Rita	X	

Presenti n° 10

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Piccoli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco Dott. Vittorio Scerbo che, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri in carica per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione.

- Il Sindaco espone l'argomento riferendo che si rendono necessarie alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 8 dell'11/04/2014. In particolare occorre integrare il predetto con l'introduzione, all'articolo 4, commi 2 e 5, di ulteriori periodi normativi che si sono resi necessari anche alla luce di quelle che sono le norme sull'associazionismo di funzioni, su unioni e fusioni nonché quelle relative a tutti gli adempimenti connessi alla valutazione del personale. Si è voluto inoltre stabilire che l'importo da corrispondere ai componenti dell'O.I.V. non possa in ogni caso superare il compenso corrisposto all'Organo di Revisione Contabile.
- Il Consigliere Torcasio Giovanni rileva come nell'atto deliberativo di approvazione n.ro 8 dell'11/04/2014 veniva evidenziato che l'istituzione dell'O.I.V fosse necessario per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.
- Per tutto quanto non riportato nel presente atto, si rinvia alla registrazione della seduta di Consiglio Comunale i cui lavori sono integralmente riportati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sindaco;
- Ritenuto di provvedere all'integrazione del predetto Regolamento con l'introduzione all'articolo 4 comma 2, del seguente periodo :*"La durata può essere inferiore a tre anni nel caso di mutamenti organizzativi legati alla costituzione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione nell'ambito dell'Unione dei Comuni"* e con l'introduzione all'articolo 4 comma 5 del seguente periodo:*"L'importo non può superare il compenso corrisposto all'Organo di Revisione Contabile dell'Ente"*;
- Visto il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico N° 267/2000;
- Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Torcasio Giovanni, Paonessa Rita e Scerbo Caterina) resi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare le integrazioni al Regolamento sul funzionamento dell'O.I.V. , approvato con deliberazione di C.C. n.ro 8 dell'11/04/2014 con l'introduzione all'articolo 4 comma 2, del seguente periodo :*"La durata può essere inferiore a tre anni nel caso di mutamenti organizzativi legati alla costituzione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione nell'ambito dell'Unione dei Comuni"* e con l'introduzione all'articolo 4 comma 5 del seguente periodo:*"L'importo non può superare il compenso corrisposto all'Organo di Revisione Contabile dell'Ente"*;
- Per effetto delle integrazioni sopra specificate i commi 2 e 5 dell'art. 4. del Regolamento sul funzionamento dell'O.I.V., approvato con deliberazione di C.C. N° 8 dell'11/04/2014 sono così riformulati:
 2. L'O.I.V. è nominato con provvedimento del Sindaco per un periodo di tre anni, a partire dalla data del decreto di nomina e può essere rinnovato una sola volta, fatta diversa e motivata valutazione della Giunta Comunale. Al momento della nomina viene indicato anche il componente che rivestirà la funzione di Presidente nell'ambito dell'O.I.V. La durata può essere inferiore a tre anni nel caso di mutamenti organizzativi legati alla costituzione associata dell'Organismo di Valutazione nell'ambito di Unione dei Comuni.

5. L'importo da corrispondere ai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione è stabilito nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'Ente con apposita determina dirigenziale. L'importo non può superare il compenso corrisposto all'Organo di Revisione Contabile dell'Ente.

Comune di Marcellinara
Provincia di Catanzaro

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Punto 4: Regolamento per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 8 dell'11/04/2014. Modifica ed integrazioni.

Pareri ex art. 49 del D. lgs. 267/2000

Favorevole

Non favorevole




TECNICO

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Amelia Torchia

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Scerbo




IL SEGRETARIO


Dott. Giuseppe Piccoli



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ prot. N. _____ ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000,



IL SEGRETARIO




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 c.3 del D. lgs. 267/2000 perché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal _____ al _____
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO





COMUNE DI MARCELLINARA
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

(O.I.V.)

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N° 8 in data
11/04/2014.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 47 del
23/12/2015.

INDICE

Art. 1

Istituzione O.I.V. ed oggetto del Regolamento

Art. 2

Compiti e funzioni

Art. 3

Composizione

Art. 4

Nomina e durata in carica

Art. 5

Funzionamento

Art. 6

Convocazioni e validità delle adunanze

Art. 7

O.I.V. e controllo di gestione

Art. 8

Abrogazioni, entrata in vigore e rinvio

Art. 1
Istituzione O.I.V. ed oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Marcellinara, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della complessiva normativa sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché in ottemperanza alle disposizioni di legge di cui all'art. 14 del D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, istituisce l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito indicato con la sigla O.I.V.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative, funzionali e gestionali del predetto O.I.V., ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 e con riferimento all'obbligo di adeguamento previsto dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (Civit), per le seguenti finalità:

- Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999 nonché del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente;
- Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente del personale dipendente nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 150/2009, cui l'ente deve adeguarsi;
- Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale.

Art. 2
Compiti e funzioni

L'attività dell'O.I.V., anche in base alle indicazioni fornite dall'art. 14, comma 4, del D.Lvo n. 150/2009, si articola nelle seguenti forme:

- a) effettua, sulla base del relativo sistema, la misurazione e valutazione della performance della struttura amministrativa comunale nel suo complesso in conformità al disposto degli artt. 3, comma 2, ed art. 7, comma 2, del D.Lvo n. 150/2009;
- b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo del sistema premiante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) propone al Sindaco, sulla base del sistema della valutazione dell'ente, la valutazione annuale dei responsabili dei servizi e l'attribuzione ad essi dei relativi premi;
- e) se richiesto dal Sindaco, propone allo stesso ed in modo comunque coerente ai principi del sistema di valutazione dell'ente, la valutazione annuale del Segretario Comunale;
- f) collabora con gli uffici competenti per la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento del sistema di valutazione;
- g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- h) verifica il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance e può elaborare relazioni sullo stato dello stesso;
- i) promuove la corretta applicazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'intero sistema;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) esercita ogni altro compito ad esso demandato dalla legge e dai regolamenti.

Art. 3 Composizione

1. L'O.I.V. è organo collegiale costituito da non più di tre componenti con idonee competenze ed adeguata professionalità, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.
2. I componenti dell'Organismo devono essere in possesso di laurea specialistica o di laurea conseguita nel pre-vigente ordinamento, nonché di idonee capacità personali, intellettuali, manageriali e relazioni derivanti da esperienza professionale almeno quinquennale, nell'amministrazione pubblica o in aziende o enti privati, o da libero professionista, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della direzione ed organizzazione del lavoro e di gestione del personale, dei controlli interni, della misurazione e valutazione della performance.
3. Costituisce causa di incompatibilità la titolarità, anche nei due anni precedenti alla nomina, di incarichi pubblici elettivi di cariche in partiti politici, di cariche in organizzazioni sindacali e di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
4. I componenti dell'O.I.V. non possono, inoltre, intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con il Comune di Marcellinara, per tutta la durata dell'incarico, a pena di decadenza.
5. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti dell'O.I.V.:
 - il componente l'Organo di revisione contabile;
 - il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Revisore dei Conti e dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
6. E' facoltà del Comune di procedere alla gestione dell'O.I.V. in forma associata con altri Enti locali nel rispetto delle tipologie di accordo e di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4 Nomina e durata in carica

1. La procedura di nomina prevede la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente ed all'albo pretorio, la presentazione di curricula da parte dei candidati, la valutazione comparativa dei curricula presentati. Il Sindaco o suo delegato valuterà i requisiti dei candidati, attraverso l'esame del curriculum eventualmente integrato qualora ritenuto necessario da un colloquio. In tale operazione il Sindaco o suo delegato verrà coadiuvato dal Segretario Comunale.
2. L'O.I.V. è nominato con provvedimento del Sindaco per un periodo di tre anni a partire dalla data del decreto di nomina e può essere rinnovato una sola volta, fatta salva diversa e motivata valutazione della Giunta Comunale. Al momento della nomina viene indicato anche il componente che rivestirà la funzione di Presidente nell'ambito dell'O.I.V. La durata può essere inferiore a tre anni nel caso di mutamenti organizzativi legati alla costituzione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione nell'ambito dell'Unione dei Comuni.
3. I componenti dell'O.I.V. cessano anticipatamente dall'incarico per rinuncia allo stesso, per decadenza nel caso di sopraggiunta incompatibilità, per revoca disposta dal Sindaco, per comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con la funzione assegnata, oltre che per intervenuta scadenza del mandato del Sindaco.
5. L'importo da corrispondere ai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione è stabilito nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale. L'importo non può superare il compenso corrisposto all'Organo di Revisione Contabile dell'Ente.

Art. 5
Funzionamento

1. L'O.I.V. opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco ed alla Giunta; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce periodicamente al Sindaco, e comunque ogni qualvolta il capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.
2. L'O.I.V. evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni di responsabilità, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.
3. All'O.I.V. sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza, nonché il personale necessario per il corretto funzionamento del servizio, senza nuovi, maggiori e/o ulteriori oneri economici per il Comune.
4. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle attività programmate e di mantenere il riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, con riferimento a singole situazioni individuali, ad esclusione dei dati soggetti a pubblicità, secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
5. L'O.I.V. ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai Responsabili dei Servizi delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici. Tutto il personale dell'Ente è tenuto ad assicurare la massima collaborazione all'O.I.V.
6. L'O.I.V. e l'Organo di Revisione dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.

Art. 6
Convocazioni e validità delle adunanze

1. L'O.I.V. si riunisce presso la sede del Comune, tutte le volte che il Presidente o il Sindaco lo ritengano necessario.
2. L'O.I.V. è convocato dal Presidente, o da chi ne svolge le funzioni, anche senza particolari formalità, purché oggettivamente riscontrabili, almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza. Alla convocazione può essere allegata l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
3. L'O.I.V. è validamente costituito, quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, anche con la presenza della maggioranza dei componenti. Qualora un componente debba assentarsi, perché interessato all'oggetto in esame, l'O.I.V. può operare con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, l'O.I.V. decide a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, ne svolge funzioni il componente più anziano di età. E' consentito comunque il regolare e valido funzionamento dell'O.I.V. nel caso di composizione di due membri e con la presenza di uno solo degli stessi.
5. Le adunanze dell'O.I.V. non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto sintetico verbale.

Art. 7
O.I.V. e controllo di gestione

1. L'O.I.V. può utilizzare ai fini della propria attività anche i risultati del controllo di gestione.
2. Ai fini del controllo di gestione è necessario determinare l'unità organizzativa soggetta al controllo, le procedure per l'individuazione degli obiettivi, l'insieme dei prodotti e delle finalità da conseguire, i sistemi di rilevazione e il piano degli indicatori di efficienza/efficacia ed economicità e la frequenza delle attività di reporting.
3. In assenza di strutture dedicate al controllo di gestione, e se incaricato dal Sindaco l'O.I.V. coadiuva l'Ente nella progettazione ed allestimento del sistema coerente di controllo di gestione e nell'individuazione del personale più idoneo a ricoprire tale ruolo. Può supportare l'attività dell'Ente nella predisposizione delle schede obiettivo.

Art. 8
Abrogazioni, entrata in vigore e rinvio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso, e quanto precedentemente disposto viene sostituito dall'organismo indipendente di valutazione in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lvo n. 150/2009.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti, ed in particolare al D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, al D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 ed al D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.